



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE IPSIA - ITI - ITG - "NICHOLAS GREEN"-CORIGLIANO CALABR
Prot. 0011931 del 19/12/2019
07-08 (Uscita)

Pag. 1 a 2

CIRCOLARE N. 118

Ai Docenti
AI DSGA
All'Albo on line
Al Sito web

Oggetto: D.M. n. 1124 del 06/12/2019. Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A. dal 1° settembre 2020. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Il Decreto Ministeriale in oggetto fissa, all'articolo 1, il **termine finale del 30 dicembre 2019** per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di **cessazione** per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di **permanenza** in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo.

Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2020.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di **revocare** le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 30 dicembre 2019 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a **tempo parziale** con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente.

- La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione consuete;
- La seconda conterrà, esclusivamente, le istanze formulate ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 per la maturazione del requisito alla pensione "quota cento".

In presenza di entrambe le istanze, la domanda di cessazione formulata per la pensione cd. quota cento verrà considerata in subordine alla prima istanza.



Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate dal personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, **esclusivamente**, mediante la procedura web POLIS “**istanze on line**”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it).

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere **presentate in forma cartacea** entro il termine del 30 dicembre 2019.

Si chiarisce che la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 30 dicembre 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alfonso COSTANZA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993